

Direzione Educazione
Area Servizi all'Infanzia

Allegato n. 4.2
composto da pagg. 39

Il Direttore di Area
Dott.ssa Monica Cracchi Bianchi



Milano




Comune
di Milano


DIREZIONE EDUCAZIONE
Area Servizi all'Infanzia

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI
INSERITI NELLE SCUOLE D'INFANZIA
E NEI NIDI COMUNALI - LOTTO 2 DI 9
- MUNICIPIO 2.**

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott.ssa Martina Savasta



IL DIRETTORE DI AREA
Dott.ssa Monica Cracchi Bianchi



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Rev. 0					
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
COY
CERTICALITY

UNI EN ISO 9001:2015



CERTICALITY
È MEMBRO DELLA
CONFEDERAZIONE CISO

SOMMARIO

<i>SEZIONE 1</i>	4
<i>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i>	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1.4 – FINALITA' DEL SERVIZIO – PRINCIPI ISPIRATORI DEL SERVIZIO - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO	5
ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO.....	9
ART. 1.6 - ONERI.....	9
ART. 1.7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	9
ART. 1.8 – FIGURE PROFESSIONALI	10
ART. 1.9 – QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	11
ART. 1.10 – FORMAZIONE DEL PERSONALE	12
ART. 1.11 – SOSTITUZIONE DEL PERSONALE	13
ART. 1.12 – ORGANIZZAZIONE E SEDI.....	13
<i>SEZIONE 2</i>	15
<i>DISCIPLINA CONTRATTUALE</i>	15
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	15
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA.....	15
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	15
ART. 2.4 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	16
<i>SEZIONE 3</i>	17
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE.....	17
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	17
ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE	17
ART. 3.3 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.	18
ART. 3.4 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE	18
ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE.....	18
ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE	19
ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO	20
ART. 3.8 – PERSONALE	20
ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI ..	23
ART. 3.10 - SICUREZZA	23
ART. 3.11 – SUBAPPALTO.....	23
<i>DISCIPLINA ECONOMICA</i>	26
ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI.....	26
ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE	26
ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	27
ART. 4.4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	28



ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ	29
<i>SEZIONE 5</i>	31
<i>CAUZIONE E GARANZIE</i>	31
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE	31
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA	33
<i>SEZIONE 6</i>	35
<i>NORME FINALI</i>	35
ART. 6.1 - RISOLUZIONE.....	35
ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO	36
ART. 6.3 - RECESSO.....	36
ART. 6.4 - RESPONSABILITA'	37
ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI	37
ART. 6.6 - FORO COMPETENTE	37
ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	37
ART. 6.8 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	37
ART. 6.9 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	38

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- | | |
|------------------------------|---|
| ➤ <i>Amministrazione</i> | Comune di Milano – Stazione Appaltante; |
| ➤ <i>Appaltatore</i> | l'Operatore Economico esecutore del servizio; |
| ➤ <i>Capitolato Speciale</i> | il presente documento; |
| ➤ <i>Contratto</i> | il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore; |
| ➤ <i>Prestazione</i> | il servizio oggetto del presente documento; |
| ➤ <i>Codice</i> | Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; |
| ➤ <i>Regolamento</i> | DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; |
| ➤ <i>RUP</i> | Responsabile Unico del Procedimento; |
| ➤ <i>DE</i> | Direttore Esecuzione Contratto. |
| ➤ <i>UE</i> | Unità Educativa, intesa come unità operativa di tipo organizzativo del Comune di Milano composto da più servizi (Scuole dell'Infanzia, Sezioni Primavera e Nidi d'Infanzia) afferenti al medesimo Responsabile; |
| ➤ <i>Referente Unico</i> | figura di riferimento dell'Appaltatore per le attività organizzative-gestionali ed amministrative legate all'esecuzione dell'Appalto; |

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole dell'infanzia e nei nidi comunali – Lotto 2 di 9 – Municipio 2.

Il servizio educativo di sostegno è finalizzato a promuovere e realizzare strategie educative inclusive a favore di tutte le bambine e di tutti i bambini con disabilità ovvero con particolari bisogni, portatori/portatrici di deficit o di difficoltà psicologiche o di adattamento o comunque in situazione di disagio e/o svantaggio culturale, sociale e relazionale, iscritti e frequentanti le Scuole

dell'Infanzia, le Sezioni Primavera e i Nidi d'Infanzia del Comune di Milano ubicati nel territorio del Municipio 2.

Un contesto educativo inclusivo valorizza le individualità, riconosce e sviluppa risorse e attitudini, risponde adeguatamente alle caratteristiche e ai bisogni individuali, pone il bambino al centro e lo valorizza quale parte attiva del proprio percorso di crescita. Questa concezione di inclusione è alla base del modello bio-psico-sociale della disabilità secondo la classificazione internazionale ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute) che favorisce una visione della salute della persona nella sua globalità e in relazione agli aspetti sociali e ai fattori ambientali, che possono trasformarsi in barriere oppure in facilitatori.

In considerazione dell'età dei bambini che frequentano i servizi all'infanzia e del necessario approccio olistico al loro percorso, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, le prestazioni per l'inclusione educativa verranno garantite mediante una figura educativa unica in supporto al collegio educativo di sezione, che svolge attività di sostegno e assistenza alla comunicazione (art. 13 della Legge 104/1992).

<p>ART. 1.4 – FINALITA' DEL SERVIZIO – PRINCIPI ISPIRATORI DEL SERVIZIO -DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO</p>
--

ART. 1.4.1 – FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio ha l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze educative ed assistenziali di bambine e bambini, attraverso la costruzione di progetti mirati sulle singole situazioni, lungo tutto il corso dell'anno educativo. Nello specifico l'obiettivo è assicurare, nelle situazioni in cui se ne avverte il bisogno, assistenza specialistica oltre che realizzare attività di rinforzo alle strategie educative inclusive già in essere nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e nelle sezioni primavera.

Alle/ai bambine/i con disabilità devono essere garantite accoglienza e attivazione precoce di tutti gli interventi necessari ad assicurare le migliori condizioni possibili per il pieno sviluppo delle loro potenzialità in un'ottica inclusiva che li valorizzi come parti integrante del gruppo e della comunità.

Il servizio dovrà realizzarsi in stretta collaborazione e sinergia con il collegio educativo e con tutti i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, e comprendere azioni complesse finalizzate a:

- ✓ **garantire l'inclusione** nel piccolo, medio e grande gruppo predisponendo i necessari interventi di supporto per i singoli bambini nel rispetto della persona e in coerenza con i bisogni evidenziati;
- ✓ **potenziare l'autonomia** personale, le capacità comunicative e relazionali e gli apprendimenti, valorizzando e ampliando le competenze individuali;
- ✓ **sviluppare esperienze di inclusione** a carattere sia laboratoriale che di micro e macro-gruppo, garantendo attenzione ai bisogni ed ascolto di tutti i bambini coinvolti;
- ✓ **favorire la collaborazione** fra tutte le figure professionali presenti nel servizio e nei servizi sanitari, sociali e la famiglia, per garantire la coerenza del progetto educativo e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) nei diversi contesti relazionali;
- ✓ **contribuire a promuovere una cultura dell'inclusione** attraverso la diffusione di buone prassi.

ART. 1.4.2 – PRINCIPI ISPIRATORI DEL SERVIZIO

Il servizio, erogato sulla base dell'offerta presentata dall'Appaltatore, dovrà essere coerente con:

- ✓ le *“Linee di indirizzo Pedagogiche dei Servizi all'Infanzia 0/6 del Comune di Milano”* pubblicate sul sito internet del Comune di Milano al seguente percorso: <https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/scuola/educatori/linee-di-indirizzo-pedagogiche-dei-servizi-infanzia-0-6>
- ✓ la *“Carta dei Servizi Educativi all'Infanzia del Comune di Milano”* vigente, pubblicata sul sito internet del Comune di Milano al seguente percorso <https://www.comune.milano.it/servizi/carta-dei-servizi-educativi-infanzia>.

L'Appaltatore ha l'obbligo di continuo monitoraggio e adeguamento del progetto educativo ai sopra citati documenti comunali e alle loro possibili integrazioni e modifiche.

Inoltre, gli interventi dovranno integrarsi con le attività educativo/didattiche messe in atto nel servizio di pertinenza, in coerenza con gli obiettivi educativi declinati, affinché il bambino sia effettivamente incluso nel più ampio contesto.

I Responsabili di Unità Educativa verificheranno, nell'ambito dei servizi di propria competenza, il rispetto delle indicazioni riportate nel seguente Capitolato attraverso un'attenta supervisione sulle attività educative.

I Responsabili di Unità Educativa saranno il riferimento costante del personale designato dall'Appaltatore.

ART. 1.4.3 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato ha l'obiettivo di assicurare, nelle situazioni in cui se ne avverta il bisogno, l'assistenza specialistica e la realizzazione di attività educative in collaborazione e a supporto del personale educativo della scuola/nido d'infanzia e sezione primavera anche con modalità, risorse e figure professionali differenziate in coerenza con i bisogni, le necessità e le risorse dei bambini.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- A) in collaborazione con il personale educativo comunale e le/i Responsabili delle UE di afferenza:
 - il supporto alla sezione, in presenza di bambine e bambini con certificazione di disabilità nelle sedi dei servizi all'infanzia 0/6;
 - la co-progettazione e realizzazione di interventi educativi e didattici mirati a favorire lo sviluppo delle potenzialità del bambino/a con disabilità/difficoltà nell'apprendimento/fragilità nella comunicazione, nelle autonomie, nelle relazioni e nella socializzazione;
 - l'effettuazione di periodici incontri collegiali per verifiche intermedie e finali oltre ad eventuali ri-progettazioni delle offerte educative, qualora se ne evidenzino le necessità. La partecipazione del personale dell'Appaltatore ai momenti periodici di attività di programmazione e verifica interni ai gruppi di lavoro e partecipazione al collegio educativo nei limiti di 4 ore mensili per ciascun addetto, comprese nel monte ore del “modulo



temporale mensile” come definito all’art. 1.4.4, riproporzionato in base all’impegnativa orario in caso di part-time;

- l’inter-osservazione per la redazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I) e degli altri documenti di programmazione e monitoraggio previsti e nelle conseguenti attività necessarie alla realizzazione e aggiornamento di quanto previsto nei suddetti documenti;
- attività complementari al sostegno, tra le quali:
 - ✓ attività di verifica in itinere ed eventuale ri-progettazione del P.E.I;
 - ✓ colloqui con i vari interlocutori (genitori, specialisti, terapisti, ecc.);
 - ✓ attività di monitoraggio/verifica di percorsi educativi specifici e relativa documentazione, nonché modalità di verifica/valutazione dell’efficacia degli interventi, sia a livello dei singoli bambini con disabilità, sia a livello del gruppo di bambini nel quale il bambino è inserito;
 - ✓ partecipazione a percorsi formativi/di aggiornamento promossi dall’Amministrazione;
 - ✓ collaborazione con gli operatori dei servizi sociosanitari e con altre agenzie educative presenti sul territorio.

Si prevede la distribuzione di un monte ore mensile non superiore a 6 ore, dedicate alle suddette attività complementari, comprese nel monte ore del “modulo temporale mensile” come definito all’art. 1.4.4, riproporzionato in base all’impegnativa orario in caso di part-time.

- B)** Il servizio dovrà inoltre comprendere **interventi innovativi e sperimentali**, oltre ai servizi di sostegno educativo, di sostegno e promozione dell’inclusione, in favore, in via esemplificativa ma non esaustiva, dei bambini e delle bambine con disabilità o in particolari situazioni di difficoltà, iscritti ai servizi 0/6 a gestione diretta comunale afferenti al presente Lotto.

ART. 1.4.4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Il Servizio sarà espletato secondo le cadenze del calendario educativo comunale e sarà articolato per fasce orarie funzionali ai progetti di ambientamento e di frequenza delle bambine e bambini che necessitano di sostegno, elaborati dai singoli servizi.

a) Il servizio in appalto sarà erogato attraverso “moduli temporali mensili”

Il “modulo temporale mensile” consiste nel servizio espletato da educatore/i mediamente in un arco temporale mensile compreso tra 140 e 145 ore.

b) Frazionamento del modulo

È facoltà dell’Amministrazione richiedere l’erogazione di **moduli frazionati** che comportino un monte ore inferiore a 140 mensili.

In caso di richiesta di moduli frazionati, ovvero in caso di effettuazione di un numero di ore effettivo inferiore o superiore all’intervallo compreso tra le 140 e le 145 ore mese, il modulo temporale mensile dovrà essere fatturato dall’Appaltatore in proporzione, prendendo come riferimento 145 ore, con arrotondamento al secondo decimale inferiore (se il terzo decimale è inferiore a 5) o superiore (se il terzo decimale è uguale o superiore a 5). Per esempio: il servizio erogato per 45 ore sarà conteggiato al 31,03% mentre il servizio erogato per 60 ore sarà conteggiato al 41,38%.



c) Quantificazione fabbisogno moduli

L'Amministrazione provvederà a **quantificare il fabbisogno** per il mese di **settembre**, dandone comunicazione all'Appaltatore possibilmente **entro il 31 luglio precedente e comunque entro l'inizio dell'anno educativo**. In assenza di successiva e diversa comunicazione, tale quantificazione si intende confermata per i mesi successivi.

Qualora sia necessaria una **variazione dell'entità del servizio**, questa sarà **comunicata** all'Appaltatore **entro sette giorni** dalla data in cui la variazione deve avere corso.

A titolo puramente indicativo il numero di "moduli temporali mensili", stimati presuntivamente, ammonta a **n. 43 circa**.

d) Articolazione oraria del servizio

L'Appaltatore dovrà garantire la più **idonea flessibilità organizzativa**, al fine di assicurare la migliore erogazione dei servizi rivolti alle/ai bambine/i.

In particolare:

- 1) le prestazioni lavorative presso i servizi all'infanzia 0/6 si svolgeranno nella fascia oraria dalle **7.30 alle 18.00**, secondo fasce orarie (continue o spezzate) flessibili più funzionali ai progetti educativi di inclusione (a titolo meramente esemplificativo: 9.00 – 16.00);
- 2) l'articolazione oraria e l'organizzazione oraria verranno indicate dai Responsabili delle strutture interessate.

Qualora l'**articolazione** oraria del servizio cada **nel corso della somministrazione dei pasti**, il personale assegnato a tale articolazione oraria ed effettivamente presente, potrà usufruire gratuitamente del pasto erogato presso la sede dei servizi per l'infanzia e l'orario del pasto sarà considerato orario di servizio a tutti gli effetti.

Considerata la tipologia e la peculiarità del servizio offerto, l'Appaltatore dovrà provvedere (nell'ambito dell'organizzazione sopra indicata) a rendere gli orari ulteriormente flessibili, in relazione ai singoli progetti di intervento, ordinari o sperimentali, definiti in collaborazione con il personale educativo comunale e la Responsabile dell'UE di riferimento.

E' onere dell'Appaltatore formare il proprio personale designato al sostegno sui diversi aspetti organizzativi dei servizi all'infanzia comunali.

ART. 1.4.5 – LABORATORI ESPERIENZIALI

L'Appaltatore dovrà garantire la realizzazione di laboratori educativi ed esperienziali per l'inclusione che, attraverso una molteplicità di linguaggi e la loro integrazione e contaminazione sostengano e alimentino le pratiche educative dei servizi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: teatro, arte, digitale, natura, psicomotricità ecc...).

I laboratori dovranno essere realizzati da specialisti e laboratoristi esperti, saranno rivolti ad almeno una scuola dell'infanzia afferente a ciascuna UE del Lotto e avranno una **durata minima di 13 ore** annuali a UE, comprensive delle attività di progettazione e documentazione.

ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo massimo contrattuale per l'esecuzione a misura del servizio oggetto del presente Capitolato è pari a € **4.266.335,70 IVA esclusa**, oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a zero.

L'importo massimo contrattuale verrà determinato sulla base dei “**moduli temporali mensili**” di servizio effettivamente prestati. Per ciascun “**modulo temporale mensile**” sarà corrisposto il relativo importo unitario di € **2.989,20** (oltre IVA ai sensi di legge), indicato nella stima che costituisce documento di progetto, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

2. L'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.
3. L'appalto è aggiudicato a misura.

ART. 1.6 - ONERI

Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Amministrazione sono i seguenti:

a. APPALTATORE:

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato ed i relativi oneri, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- tutti i costi per il personale impiegato;
- tutti i costi per la formazione/aggiornamento del proprio personale;
- tutti i costi per l'attività di coordinamento e di supervisione, ivi compresi quelli per la dotazione di telefonia mobile e reperibilità del Referente Unico;
- tutti i costi per la collaborazione con gli operatori dei servizi sociali e sanitari;
- ogni altro costo attinente all'erogazione del servizio non a carico dell'Amministrazione.

b. AMMINISTRAZIONE

A carico dell'Amministrazione risulta l'onere derivante dall'erogazione e somministrazione del pasto per il personale assegnato, qualora l'articolazione oraria del servizio cada nel corso della somministrazione dei pasti dei bambini.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato che, solo a titolo indicativo e non esaustivo, si elencano di seguito:

- a) messa a disposizione di personale educativo qualificato, così come specificato nel successivo art. 1.9;
- b) coordinamento delle attività educative svolte dal proprio personale nelle strutture territoriali, mediante un Referente Unico a ciò preposto e il cui nominativo dovrà essere comunicato ai responsabili degli Uffici competenti dell'Area Servizi all'Infanzia;

- c) gestione, rapportata con gli Uffici di riferimento, degli aspetti amministrativi ed organizzativi funzionali al corretto svolgimento delle attività (assenze, sostituzioni, verifiche e spostamenti del proprio personale educativo, situazioni di emergenza, ecc.);
- d) predisposizione ed attuazione di iniziative, concordate con l'Area Servizi all'Infanzia, di formazione/aggiornamento del proprio personale educativo impegnato nelle attività;
- e) monitoraggio periodico delle attività in essere, verificando i risultati emersi con gli uffici competenti delle aree comunali interessate;
- f) continuità del supporto educativo alle bambine e ai bambini con disabilità anche durante la partecipazione a gite scolastiche/uscite;
- g) creazione e/o mantenimento della rete tra le diverse agenzie operanti nel territorio (associazioni di volontariato e/o cooperative sociali, centri di aggregazione, strutture socio-sanitarie, ecc.) che interagiscono rispetto ai bambini affidati ai servizi all'infanzia comunali;
- h) monitoraggio, con cadenza sull'anno educativo, dell'andamento del servizio/indagine di soddisfazione dei Responsabili dei Servizi Educativi attraverso la somministrazione di questionari e la predisposizione della relativa relazione finale.

ART. 1.8 – FIGURE PROFESSIONALI

L'Appaltatore dovrà garantire la presenza delle seguenti figure professionali:

1. **REFERENTE UNICO:** figura di coordinamento organizzativo con i seguenti compiti:
 - a) organizzazione e gestione delle risorse umane assegnate alle Unità Educative;
 - b) interrelazione tra la Direzione dell'Area Servizi all'Infanzia, il servizio di sostegno e il contesto educativo delle singole strutture educative;
 - c) effettuazione di visite programmate e, su richiesta, finalizzate alla verifica intermedia e finale della progettualità presso ogni Unità Educativa territoriale;
 - d) partecipazione ad incontri preventivi con il Referente dell'Amministrazione per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
 - e) verifica e presidio dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
 - f) comunicazione agli Uffici di riferimento dell'Amministrazione di tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
 - g) presidio del personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività;
 - h) coordinamento e supervisione sull'applicazione e gestione degli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e su tutte le iniziative che concorrono alla sicurezza del personale e degli utenti;
 - i) coordinamento e supervisione sull'applicazione e gestione degli adempimenti connessi alle procedure HACCP secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 laddove necessari;
 - j) applicazione degli adempimenti connessi alla normativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679;

- k) promozione di una cultura del servizio intesa come modo specifico e locale di interpretare la realtà, di progettare e mettere in atto gli interventi educativi, di selezionare e valutare la migliore gestione delle risorse;
- l) organizzazione e coordinamento della formazione rivolta al proprio personale;
- m) organizzazione di incontri mensili con i Responsabili dell'Unità Educativa per la programmazione delle attività, il confronto e la condivisione sulle criticità emerse, il passaggio di informazioni tra l'Amministrazione e i servizi afferenti al lotto;

2. EDUCATORI/EDUCATRICI DI SOSTEGNO/ASSISTENZA EDUCATIVA: Figure professionali da assegnare ai bambini con disabilità iscritti e frequentanti. Lavorano per favorire l'inclusione all'interno del gruppo, rispondendo ai bisogni educativi e utilizzando strategie educative finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. Il personale educativo di sostegno/assistenza educativa e quello assegnato alla sezione dovranno provvedere alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI), mantenere i rapporti con le famiglie, gli enti e gli specialisti di riferimento (ATS, ASST di riferimento, UONPIA, personale medico, servizi sociali, ecc.)

3. PEDAGOGISTA/PSICOPEDAGOGISTA: figura professionale che svolge, in collaborazione con la/il Responsabile dell'Unità Educativa, funzioni di osservazione, supervisione, monitoraggio e accompagnamento agli educatori (comunali e di sostegno) e ai colleghi educativi per facilitare e sostenere la ricerca e la declinazione di strategie inclusive efficaci attraverso anche il ripensamento degli spazi, la selezione e la scelta dei materiali, l'utilizzo di differenti e molteplici linguaggi e pratiche educative specifiche in particolare in presenza di bambini o bambine con disturbo dello spettro autistico o con problematiche importanti anche in assenza di diagnosi, in funzione del loro Progetto di vita, per numero **8 ore mensili per Unità Educativa**.

4. LABORATORISTA/ATELIERISTA: figura professionale esperta che svolge attività educativa attraverso laboratori esperienziali di cui all'art. 1.4.5 in accordo con le/i Responsabili dell'UE e gli uffici della Direzione dell'Area Servizi all'Infanzia.

ART. 1.9 – QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Fermi restando gli obblighi di tutela occupazionale del personale dell'Appaltatore uscente (Cfr. art. 3.8), l'Appaltatore dovrà garantire che il personale impiegato sia in possesso dei titoli di studio e professionali previsti dalla normativa vigente alla data di avvio del servizio e alle successive modifiche e integrazioni intervenute nel periodo di durata dell'Appalto.

Per la figura degli EDUCATORI/EDUCATRICI DI SOSTEGNO/ASSISTENZA EDUCATIVA personale in possesso dei titoli di studio e professionali necessari associati a:

- ✓ un'esperienza educativa di lavoro anche non continuativa, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, **non inferiore a 6 mesi** con minori disabili di età compresa tra 0/10 anni.

oppure

Direzione Educazione
Area Servizi all'Infanzia

- ✓ corsi post diploma e/o corsi di aggiornamento su temi e metodologie rivolti alla disabilità, adeguatamente documentati, della durata **minima di 60 ore**.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare la fornitura di differenti tipologie di sostegno educativo, in relazione alla progettualità, alle attività da svolgere e all'articolazione del servizio di supporto didattico.

L'Appaltatore esclusivamente per le sostituzioni temporanee, si potrà avvalere di personale in possesso dei titoli di studio necessari associati a:

- ✓ un'esperienza educativa di lavoro anche non continuativa, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, **non inferiore a 3 mesi** con minori disabili di età compresa tra 0/10 anni;

oppure

- ✓ almeno **30 ore di formazione** specifica sulla disabilità, opportunamente documentata.

Tutti i titoli di studio e professionali indicati devono essere rilasciati da scuole (o università) riconosciute a norma dell'ordinamento scolastico (o universitario) della Repubblica Italiana.

Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro la data di presa di servizio, la necessaria equivalenza ai titoli italiani, rilasciata dalle competenti autorità.

Non sarà consentito l'accesso ai servizi al personale sprovvisto dei titoli di studio e professionali idonei necessari.

L'Appaltatore si impegna a privilegiare, nell'impiego del personale, e secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, educatori in possesso di pregresse competenze/titoli nelle aree della disabilità intellettiva, disabilità motorie gravi, disturbo dello spettro autistico e disturbi correlati.

L'Appaltatore dovrà garantire l'osservanza di quanto prescritto dall'art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002, integrato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, acquisendo, per il personale che intende impiegare, il relativo certificato del casellario giudiziario.

ART. 1.10 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore si impegna a erogare, nell'arco del periodo di validità del servizio oggetto dell'appalto, attività formative, di aggiornamento e di supervisione rivolte al proprio personale, come da normativa vigente, facendo pervenire all'Amministrazione, all'avvio dell'anno educativo, articolata declinazione dei contenuti e dei tempi di realizzazione.

L'Appaltatore dovrà erogare, per ogni Unità Educativa - intesa come unità operativa di tipo organizzativo del Comune di Milano composta da più servizi (Scuole dell'Infanzia, Sezioni

Primavera e Nidi d'Infanzia) afferenti al medesimo Responsabile - **un monte ore formativo minimo di 6 ore annuali che, per il presente lotto, ammontano ad un totale complessivo di 42 ore annuali** - rivolto al personale educativo comunale congiuntamente al proprio personale in servizio presso la medesima Unità Educativa (Lotto 2: UE 6-7-8-9-10-11-12), condotto da specialisti sui temi della disabilità e della difficoltà, da svolgersi all'interno del territorio cittadino nelle giornate dal lunedì al venerdì nell'arco orario tra le 15.00 e le 18.00.

La formazione dovrà alternare momenti di approfondimento teorico pedagogico e formazioni laboratoriali finalizzate a sperimentare strategie e pratiche inclusive innovative.

ART. 1.11 – SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Dovrà essere garantita la sostituzione del personale assente per qualsiasi causa, **entro 2 ore** dal verificarsi della circostanza.

Il personale sostituito dovrà prestare la stessa impegnativa oraria del personale sostituito.

Dovrà inoltre essere garantita la continuità dell'intervento educativo di sostegno mediante impiego di personale in grado di sviluppare nel tempo rapporti stabili con i bambini e attraverso idonee politiche aziendali di riduzione del *turn-over*.

Il personale, in caso di assenza del o dei bambini con disabilità, collabora con il collegio educativo nella realizzazione dei progetti di inclusione in atto sia nella stessa sede che in altra sede. Di tale diverso utilizzo l'Amministrazione darà tempestiva comunicazione all'Appaltatore.

ART. 1.12 – ORGANIZZAZIONE E SEDI

Il servizio di cui al presente Capitolato verrà erogato presso le sedi delle scuole d'infanzia e dei nidi d'infanzia comunali, ricomprese nel “**Municipio 2**”, come indicato nell'elenco che segue:

- Scuola dell'infanzia Via della Giustizia 6
- Scuola dell'infanzia Via Pallanza 26 con Sezione Primavera
- Scuola dell'infanzia Via Ragusa 5
- Scuola dell'infanzia Via Fortis 10
- Scuola dell'infanzia Via Muzio 9
- Scuola dell'infanzia Via Galvani 9
- Nido Via Venini 7
- Nido Via Zuretti 71
- Nido Via Beroldo 8
- Scuola dell'infanzia Via Giacosa 44/46 con Sezione Primavera
- Nido Via Padova 25
- Scuola dell'infanzia Via Martiri Oscuri 7 con Sezione Primavera
- Scuola dell'infanzia Via Adriano 20
- Scuola dell'infanzia Via Rovetta 1 con Sezione Primavera
- Scuola dell'infanzia Via Russo 20
- Nido Via Russo 20/a
- Nido Via Liscate 7
- Scuola dell'infanzia Via Cesalpino 38 con Sezione Primavera
- Scuola dell'infanzia Via S. Elembardo 4 con Sezione Primavera



Comune di
Milano

Direzione Educazione

Area Servizi all'Infanzia

- Nido Via S. Elembarodo 4
- Scuola dell'infanzia Via S. Mamete 13
- Nido Via S. Mamete 13
- Scuola dell'infanzia Via Bigatti 2
- Nido Via Bigatti 2
- Scuola dell'infanzia Via De Curtis 7 (Adriano Marelli)
- Nido Via De Curtis 7 (Adriano Marelli)
- Scuola dell'infanzia Via Soffredini 23
- Nido Via Soffredini 23
- Scuola dell'infanzia Via Carnovali 18
- Nido Via Carnovali 20

L'elenco delle sedi potrà subire modificazioni in caso di chiusura o apertura di nuove sedi nel Municipio 2. In caso di necessità, i servizi relativi al presente lotto potranno essere richiesti anche per scuole collocate in altri Municipi.

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale;
- il progetto ex art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Allegato A);
- lo schema di *Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali - Art. 28 GDPR*;
- la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
- la stima economica del servizio;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

1. Il presente contratto è **a misura** in relazione alla quantità di prestazioni oggetto del presente Capitolato.
2. Pertanto, l'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del C.C., mentre l'Amministrazione potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, anche mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del presente Capitolato fino all'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1.5.

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2[^], e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: artt. 3.5, 4.1 e 6.3.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di

Integrità.

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

- 5 L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del *whistleblowing* (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "*segnala gli illeciti*").

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite.

I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del *whistleblowing* (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "*segnala gli illeciti*").

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto ai sensi dell'Art. 19 del D.M. 49/2018, a firma del Direttore dell'esecuzione e dell'Appaltatore. La data di avvio delle prestazioni è prevista **indicativamente per il giorno 1 settembre 2023**. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio delle prestazioni, firmato dal Direttore dell'esecuzione, ed inviato via PEC all'Appaltatore, non viene restituito entro 2 giorni, via PEC, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal Direttore dell'Esecuzione un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
2. La durata del contratto è di **3 anni educativi** a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1) e, quindi, **dall'1 settembre 2023 al 31 luglio 2026** (equivalente agli anni educativi 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026), secondo le cadenze del calendario educativo (mese di luglio compreso, mese di agosto escluso).

ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare il rinnovo del contratto per un periodo massimo di **1 anno educativo (a.e. 2026/2027)** con esclusione del mese di agosto), con un preavviso da inviare all'Appaltatore aggiudicatario della gara 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
2. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 – comma 11 – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.
3. L'Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di affidare, ai sensi dell'art. 63 - comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'Appaltatore aggiudicatario della gara, entro 3 anni dalla stipulazione del contratto, i servizi di cui al progetto a base di gara **allegato A** al presente Capitolato Speciale d'Appalto per il valore ivi indicato.

ART. 3.3 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'Amministrazione, visto l'art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici e l'art. 8, comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazione dalla L. 120/2020, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del Direttore dell'esecuzione e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, si richiama l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 3.4 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere **aumentate o ridotte** da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, **fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale**, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Direttore dell'esecuzione, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore ed inviato al RUP.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.
All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.
2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art 107 - comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).



ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

n.ro	OGGETTO	Valore percentuale penalità/Valore - importo
1	Per il primo giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "Inizio e durata della prestazione" verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	1‰
2	Per ogni giorno di mancata sostituzione del personale educativo assente entro 2 ore dall'inizio del servizio, con figura equivalente in termini di profilo e orario di lavoro , verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,1‰
3	Per ogni giorno di mancata sostituzione per l'intera giornata del personale educativo assente con figura equivalente in termini di profilo e orario di lavoro , verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,4‰
4	Per la registrazione da parte dei Responsabili dell'Unità Educativa, nel corso di un mese solare, di più di 3 soluzioni di continuità nelle relazioni educative instaurate con i minori verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,1‰
5	Per la mancata comunicazione da parte dell'appaltatore ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del <i>whistleblowing</i> (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,4‰
6	Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del <i>whistleblowing</i> (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,4‰
7	Per la mancata attuazione di attività previste nel progetto presentato in sede di gara e condiviso/approvato con l'Area Servizi all'Infanzia verrà applicata una penale:	da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per ogni inadempienza in base alla gravità

8	Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsti nei sopra citati punti verrà applicata una penale:	da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00
---	---	---

2. Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
6. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO

1. L'Appaltatore dovrà individuare un proprio Referente Unico al quale sarà demandata l'attività di coordinamento che costituisce la necessaria connessione col sistema dei servizi dell'Area Servizi all'Infanzia del Comune di Milano.
2. L'Appaltatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare e fisso) e l'indirizzo di posta elettronica del proprio Referente Unico che dovrà essere sempre reperibile da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 08,00 alle 18,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.
3. Il Referente Unico dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 1.8.1.
4. L'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indicherà il proprio referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 3.8 – PERSONALE

1. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.



L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art. 25 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 14 Novembre 2002, n. 313.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. (cfr. Art. 30 – comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In relazione a quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore, a tutela dell'occupazione ed al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, s'impegna nell'ambito di un confronto, di concerto con la ditta uscente e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle OO.SS territoriali e di categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del personale della Società uscente, ai sensi di quanto previsto dal CCNL di categoria.

L'Appaltatore dovrà garantire, nel caso in cui la società assuma la forma di cooperativa, che l'adesione alla cooperativa da parte dei propri lavoratori avvenga esclusivamente su richiesta degli stessi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Direttore dell'Esecuzione **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione dei contratti applicati e presentare, entro i 4 giorni lavorativi precedenti, i titoli di studio e professionali posseduti dal personale impiegato, al fine di consentirne la verifica.

In caso di sostituzione di personale assente, trasferito o dimissionario, la suddetta comunicazione dovrà pervenire, nei limiti del possibile, entro un giorno precedente all'assegnazione e comunque prima dell'inizio del servizio presso la sede comunale.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore dell'Esecuzione. In tal caso, la comunicazione dei titoli di studio e professionali dovrà pervenire, nei limiti del possibile, entro un giorno precedente all'assegnazione e comunque prima dell'inizio del servizio presso la sede comunale.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione e formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

Il personale sostituito dovrà prestare la stessa impegnativa oraria del personale sostituito.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al responsabile della sede del servizio, che svolgerà le funzioni di controllo.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, ad assicurare la registrazione automatica delle presenze del proprio personale.

In caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione della prestazione prevista dal presente Capitolato, dovrà essere riservata una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale in mobilità, disoccupato a seguito di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.

2. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esibire a richiesta apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto; pertanto l'Appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105 comma 3, lett. a) del Codice).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi se non per segmenti operativi specialistici.

ART. 3.10 - SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008).
Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia, 50 - 20124 Milano (tel. 0248015228).
3. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26, comma 2 lettere a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato).
4. **L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.**

ART. 3.11 – SUBAPPALTO

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.



Direzione Educazione
Area Servizi all'Infanzia

2. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.
3. In considerazione delle particolari tipologie di prestazioni costituenti il servizio, sono subappaltabili, unicamente, le seguenti attività/prestazioni:
 - Laboratori esperienziali;
 - Pedagoga/ psicopedagoga;
4. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. cui espressamente si rinvia.
5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
7. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
8. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; per la stazione appaltante, il direttore dell'esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti di carattere morale (assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico



indicati nel Disciplinare di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi che si intende subappaltare;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;
 - c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti speciali richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi da espletare in subappalto;
 - e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D. Lgs 159/2011.
10. Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 3.8 che precede.
 11. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.
 12. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore è una micro-impresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
 13. Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.
 14. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale (dal 1° settembre 2024, secondo anno di esecuzione), i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione.
2. La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto.
3. La revisione viene operata sulla base dei costi standard per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC o degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT nel periodo 1° settembre – 31 luglio, precedente alla richiesta.
4. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario, da riconoscere per la misura eccedente tale percentuale.
5. A pena di decadenza, l'Appaltatore presenta al Comune di Milano l'istanza di revisione prezzi entro il 31 luglio di ogni anno.
6. La revisione opererà a partire dal successivo 1° settembre per l'intero anno educativo. L'istanza di revisione potrà essere presentata a mezzo PEC o per raccomandata R.R.

ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art.35 comma 18 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'aggiudicatario ha facoltà di richiedere l'anticipazione del prezzo calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.
3. L'anticipazione deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, con istanza corredata dalla relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e verrà erogata entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondi i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 sarà **mensile posticipata** (emissione fattura a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di espletamento della prestazione).
2. Al fine della preventiva verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione ogni fatturazione dovrà essere preceduta dalla trasmissione via mail, all'indirizzo di posta elettronica comunicato, di una nota pro-forma con l'indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate nel periodo, in cui siano ricompresi i moduli temporali mensili impiegati nelle singole Unità Educative (moduli interi e moduli frazionati) con l'indicazione del numero di ore eventualmente non erogate; sulla base di tali dati (che dovranno essere validati dall'Amministrazione) verranno pertanto fatturati i moduli temporali mensili previsti. Ottenuto dal Direttore dell'esecuzione l'importo del relativo Certificato di Pagamento, l'Appaltatore emetterà la fattura che dovrà essere accompagnata dall'elenco delle prestazioni eseguite di cui alla successiva lettera B punto 2.
3. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: COMUNE DI MILANO – Area Servizi all'Infanzia - Via Durando 38/A,– 20158 Milano. Nella sezione “1.1.4 “Codice Destinatario” di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio **Codice IPA P5GRQ2** che identifica l'Area Servizi all'Infanzia del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
4. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione).
 - b. nella sezione 1.2.6 <riferimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: 000600000199999;
 - c. nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara);
 - d. l'importo contrattuale espresso in Euro (già al netto della trattenuta dello 0,5% previsto all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
 - e. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
 - f. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
 - g. ogni altra indicazione utile.
6. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.

B – PAGAMENTI

1. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Maturate le condizioni contrattuali, il Direttore dell'esecuzione, entro il termine di **7 giorni solari**, previo accertamento, confermato dal RUP, delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e provvede all'emissione del certificato di pagamento.
3. Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni solari** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del Direttore dell'Esecuzione previa acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
4. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
5. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.
6. In occasione del primo pagamento utile l'Appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.3 punto n. 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'adempimento di tale prescrizione.

C - SALDO FINALE

1. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
--

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art.106 – comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.



2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
4. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
3. La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali
4. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.



Comune di
Milano

Direzione Educazione
Area Servizi all'Infanzia

5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
6. Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.

SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto a prestare (art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, ivi compreso il periodo di eventuale opzione di rinnovo per la prosecuzione del servizio.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
4. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.

L'importo della garanzia nel caso in cui l'Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle micro-imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 50% per possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione per il possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 o per microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per usufruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fideiussoria copia/copie del/dei certificato/i autentificato/i da un'autorità amministrativa o notaio.

5. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, **il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.**
6. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Milano" e intestate all'Appaltatore; inoltre, dovranno essere presentate corredate **di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.**

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7. La garanzia dovrà avere validità temporale del Certificato di Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.



8. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.
9. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
10. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
11. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
12. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
13. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
14. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
15. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il massimale di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00).
2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**
3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P.,



Comune di
Milano

Direzione Educazione
Area Servizi all'Infanzia

unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

4. La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).
5. Qualora l'Appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 108 – comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9);
 - d. subappalto non autorizzato;
 - e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n. 136;
 - f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
 - g. il contraente venga diffidato due volte nell'arco di 30 giorni consecutivi, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 - h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 1 giorno solare;
 - i. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 - j. il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 - k. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 - l. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 - m. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;

- n. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano;
 - o. per violazione degli obblighi di cui all'art. 25 Bis del D.P.R. n. 313/2002, integrato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 39/2014 in attuazione della Direttiva dell'Unione Europea 2011/93, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
 - p. nell'ipotesi prevista dall'art. 89, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
 5. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione ;
 - spese sostenute dall'Appaltatore;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale (non inferiore al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione) e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
4. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP, dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per il servizio oggetto del

presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente.

ART. 6.4 - RESPONSABILITA'

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

ART. 6.6 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.8 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto sarà stipulato **in modalità elettronica** in forma pubblica a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.
4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.9 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 “regolamento generale sulla protezione dei dati” (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.
2. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'Appaltatore assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).
3. Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Milano tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.
4. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.
5. Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.
6. Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, autorizza le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto impegnandoli alla riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i..
7. Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e a sottoporla al Titolare per l'approvazione, anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.
8. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.
9. Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del



Comune di
Milano

Direzione Educazione
Area Servizi all'Infanzia

GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

10. Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso il Responsabile ricorra ad altro responsabile (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, sul Sub Responsabile sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.
11. Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare, si rinvia al contratto e al suo allegato denominato "Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
MARTINA SAVASTA